

NEO-BREVIA n. 34 - 2026
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA ENTRATE: WELFARE - ASSISTENZA AI FAMILIARI NON CONVIVENTI – da DplMo – fonte: Ag.Entrate - pubblicato il 17 ago 2026

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 163/E del 7 agosto 2026](#), ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità che il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese sostenute in favore di familiari anziani o non autosufficienti, indicati nell'articolo 12 del TUIR, e non conviventi, possa beneficiare del regime fiscale di favore ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 51, comma 2, lettera f-ter\), del TUIR](#).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente *«tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»*.

La disposizione sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività", in base al quale sia gli emolumenti in denaro che i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il successivo comma 3, al primo periodo, dispone che, ai fini *«della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9»* del medesimo TUIR.

Il comma 2 del citato articolo 51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al predetto principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, la *lettera f-ter)* del predetto comma 2 prevede che non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente *«le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»*.

Come rilevato dall'Istante, il comma 4 ter del citato articolo 12 del TUIR, che reca la definizione di "familiari" e di "familiari a carico", è stato modificato dall'articolo 1 del [decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192](#).

Per effetto delle modifiche, la norma prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2025, *«[q]uando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*

Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 [dell'articolo 12]».

In sostanza, la norma prevede che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel citato articolo 12 del TUIR, si considerano familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto; le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, in base a quanto previsto nel secondo periodo del comma 4 ter, se una disposizione fiscale fa riferimento, oltre che ai citati familiari, anche alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, ovvero se fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Si rileva, tuttavia, che il comma 4 ter dell'articolo 12 del TUIR in commento è stato successivamente modificato dall'articolo 1 del [decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148](#), ripristinando, sostanzialmente, le condizioni previgenti le modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 192 del 2025.

La norma attualmente prevede che, «[q]uando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 [dell'articolo 12] e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

In sostanza, per effetto delle modifiche, i requisiti sopra richiamati della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria vanno verificati, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, solo quando altre disposizioni fanno riferimento agli "altri familiari" indicati nell'articolo 433 del codice civile "fiscalmente a carico". Qualora, invece, le norme richiamino genericamente le persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, il riferimento è effettuato, tra gli altri, alle persone elencate nell'articolo 433 del codice civile senza ulteriori condizioni.

Resta fermo che, anche a seguito delle modifiche sopra riportate, ai fini dell'individuazione dei "familiari" o dei "familiari fiscalmente a carico" non assume rilievo la circostanza che non spettino le detrazioni per carichi di famiglia indicate nel medesimo articolo 12 del TUIR.

Dagli atti parlamentari relativi al citato d.lgs. n. 148 del 2026 emerge che le modifiche al comma 4-ter, sopra illustrate, sono state apportate proprio al fine di superare talune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi operati su tale disposizione dall'articolo 1 del d.lgs. n. 192 del 2025, introducendo, nello specifico, il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari nei confronti degli "altri familiari" di cui all'articolo 433 del codice civile nell'applicazione delle disposizioni in materia di welfare aziendale di cui all'articolo 51 del TUIR.

In tale contesto, infatti, l'introduzione del requisito della convivenza, con efficacia per l'intero anno 2025, per gli "altri familiari", non avrebbe consentito, "a posteriori", la fruizione dei piani di welfare relativi all'anno 2025 in favore degli "altri familiari" non conviventi.

Viene, pertanto, **eliminato il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l'applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all'articolo 12 del TUIR**, senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste che è, invece, necessaria laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di "familiare fiscalmente a carico", con riguardo agli "altri familiari" di cui all'articolo 433 del codice civile, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR.

In tal modo disciplinata la questione, la fruibilità delle agevolazioni previste a favore dei familiari è riconosciuta per coloro che ne potevano godere nella vigenza dell'articolo 12 del TUIR alla data del 31 dicembre 2024. A tale scopo, il comma 3 dell'articolo 1 del citato d.lgs. n. 148 del 2026 stabilisce che le modifiche apportate al comma 4 ter si applicano già a partire dal periodo d'imposta 2025.

Ciò posto, in considerazione della modifica normativa sopra illustrata, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza, **"il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente" non concorre, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera fter), del TUIR, alla formazione del reddito da lavoro dipendente dell'Istante.**

GOVERNO: ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale - pubblicato il 17 ago 2026

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2026, il D.P.C.M. 2 luglio 2026, con l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale a favore di varie amministrazioni.

Nell'[allegato al Decreto](#), le Pubbliche Amministrazioni che potranno avviare le procedure di [assunzione](#).

[il D.P.C.M. 2 luglio 2026](#)

INL: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO da DplMo - fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro - pubblicato il 17 ago 2026

L'unità C2 Salute e sicurezza sul lavoro della DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione ha in stretta collaborazione con l'appaltatore RPA Europe Prague e i rappresentanti tripartiti del Gruppo di lavoro sui prodotti chimici del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul lavoro elaborato le presenti **Linee guida per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti all'amianto**.

Questa guida è stata sviluppata anche con l'ampio coinvolgimento delle parti interessate. La consultazione ha incluso, ad esempio, dieci workshop online con oltre 800 partecipanti e 20 discussioni pilota sulla bozza della guida, comprese nove visite in loco.

Oltre 50 fotografie di interventi di gestione dell'amianto in situazioni reali, molte delle quali scattate in stretta collaborazione con le parti interessate durante le visite in loco, costituiscono parte integrante del documento. Inoltre, le buone pratiche esistenti per la gestione dell'amianto a livello degli Stati membri sono presentate al lettore attraverso oltre 40 casi di studio e altri esempi pratici. Il documento offre quindi un quadro olistico e realistico della gestione dell'amianto nell'UE e fornisce ai lettori una guida strutturata su come affrontare il problema dell'amianto.

Il documento, attualmente disponibile solo in lingua inglese, è stato elaborato allo scopo di agevolare l'adempimento degli obblighi da parte delle imprese.

- [Scarica il documento](#)

QUOTE DISABILI, DAL 2027 ESONERO PIÙ COSTOSO da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani – giovedì 13 agosto 2026

Dal 1° gennaio 2027 scattano i rincari stabiliti dal Ministero del Lavoro. Il contributo esonerativo sale a 44,32 euro al giorno (+13%), facendo impennare le sanzioni giornaliere per le imprese inadempienti.

A partire dal prossimo anno costerà significativamente di più per le imprese italiane non adempiere agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità. Quando un datore di lavoro, pur essendo tenuto per legge alla copertura delle quote di riserva, non riesce a occupare tutti o parte dei lavoratori richiesti a causa delle speciali condizioni dell'attività aziendale, si troverà ad affrontare un incremento sensibile dei costi d'esonero e delle relative sanzioni pecuniarie.

A tracciare la nuova rotta è il Decreto del Ministro del Lavoro n. 100 del 3 agosto 2026, che aggiorna ufficialmente il valore del cosiddetto «contributo esonerativo», istituto regolato dall'art. 5,

commi 3 e 3-bis, della Legge n. 68/1999. L'adeguamento economico, destinato a entrare in vigore con il nuovo anno, impatta sia chi fruisce legittimamente del meccanismo di esonero parziale sia, e soprattutto, chi viola le norme sulla copertura obbligatoria.

.....

.....

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/quote-disabili-dal-2027-esonero-piu-costoso?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

GRATUITO PATROCINIO: L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

NON FA REDDITO da Studio Cataldi a cura della Redazione

Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana

Non può negarsi il gratuito patrocinio se il richiedente supera i limiti di reddito indicati dal T.U. sulle spese di giustizia per l'ammissione al beneficio solo a causa dell'indennità di accompagnamento.

Tale indennità, infatti, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in quanto ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 26302/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un indagato contro il provvedimento che gli aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Secondo il ricorrente, tra l'altro, il giudice sarebbe incorso in violazione di legge nel considerare valutabile ai fini della determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento.

La difesa sostiene che, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002, per la determinazione dei limiti di reddito si debba tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, ma sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio.

- [Cass., IV pen., sent. n. 26302/2018 641 kiB](#)

<https://www.studiocataldi.it/articoli/30815-gratuito-patrocinio-l-indennita-di-accompagnamento-non-fa-reddito.asp>

CONSENSO INFORMATO E DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO

ALL'AUTODETERMINAZIONE da Studio Cataldi a cura di avv.Rosanna Pedullà

La mancata o inadeguata informazione sanitaria integra una lesione autonoma del diritto all'autodeterminazione del paziente, tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., che dà luogo a danno risarcibile anche in assenza di un ulteriore danno biologico

La Cassazione (ordinanza n. 2539/2024 sez. III) afferma che la mancata o inadeguata informazione sanitaria integra una lesione autonoma del diritto all'autodeterminazione del paziente, tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., che dà luogo a danno risarcibile anche in assenza di un ulteriore danno biologico, potendo essere liquidato in via equitativa dal giudice. Il consenso informato non si

esaurisce in un adempimento formale, ma costituisce l'espressione di un vero e proprio diritto fondamentale a decidere consapevolmente se sottoporsi o meno al trattamento sanitario; la violazione di tale diritto determina un danno non patrimoniale che può cumularsi con gli altri danni derivanti dall'eventuale esito sfavorevole del trattamento.

.....

.....

<https://www.studiocataldi.it/articoli/1000663-consenso-informato-e-danno-da-lesione-del-diritto-allautodeterminazione>

AGENZIA DELLE ENTRATE - COME CORREGGERE IL 730 DOPO

L'INVIO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Cosa deve fare un contribuente che, dopo aver inviato il modello 730, si accorge di aver indicato erroneamente alcuni dati e non può più annullarlo perché è scaduto il termine per procedere all'annullamento?

E.

Risponde Andrea Santoro

Se, dopo l'invio del modello 730, il contribuente si accorge di aver omesso alcune informazioni o di aver inserito dati errati e non è più possibile annullare la dichiarazione, è necessario presentare il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026. Qualora la dichiarazione correttiva determini un maggior credito o un minor debito, è possibile richiedere il rimborso delle somme spettanti. Al contrario, se emerge un minor credito o un maggior debito, il contribuente è tenuto a versare l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta, secondo le disposizioni previste dal ravvedimento operoso.

NOVITA' IMU

In base all'articolo 26 del decreto legislativo 7 agosto 2026 n.147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale) che modifica l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1919 n.160 (Legge di bilancio 2020) con l'introduzione del nuovo comma 768-bis stop definitivo ai modelli cartacei. Viene infatti introdotto l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu esclusivamente tramite on line entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui nasce l'obbligo dichiarativo per inizio del possesso di un immobile o per variazioni significative ai fini del calcolo dell'imposta. Dunque basta alla consegna cartacea gratuita agli sportelli degli uffici comunali con aggravio di spese per chi non ha competenze digitali o strumenti elettronici.

Nulla invece al ventilato invio da parte del Comune all'interessato dell'avviso di pagamento coi relativi importi, come fa già per i rifiuti.

Articolo 1 Dlgs 7 agosto 2026 n.147

Art. 1

Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente

1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:
 - a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
 - b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
 - c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
 - d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;

- e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
 - f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;
 - g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
 - h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
 - i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
 - l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.
2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PRECOMPILATA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Dopo quanti giorni dal decesso deve essere presentata la dichiarazione di successione precompilata, e gli eredi possono così accettarla o anche modificarla?

R.

Risponde Andrea Santoro

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione precompilata contiene in parte dati e informazioni in possesso dell'Agenzia, che facilitano il contribuente nell'adempimento. Grazie alla raccolta delle informazioni organizzata per argomenti, le stesse vengono posizionate in via automatica nelle relative parti di cui si compone il modello e il cittadino viene guidato sui diversi passi da compiere per completare il percorso dichiarativo, lasciandogli il solo compito di validare o eventualmente modificare tali informazioni.

REVERSIBILITA'

XXV Rapporto annuale INPS - Reversibilità legge Cirinna' pensione al superstite erogata con 15 - 16 anni di anticipo a una età media alla decorrenza pari a 60 anni per gli uomini e 58 per le donne, col matrimonio invece 76 e 73 anni ...

Vedi articolo di Daniele Cirioli di Italia Oggi:

<https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/unioni-civili-la-pensione-di-reversibilita-arriva-prima-jksvwu89>

nel quale si evidenzia che, a dieci anni dalla legge sulle unioni civili, i superstiti percepiscono la pensione di reversibilità in età più precoce, con una media di 15 anni in meno rispetto ai beneficiari da matrimonio.

ALLEGATI A PARTE - Legge 76 del 20.05.2016 (Legge Cirinnà) (documento 169)

NELLA P.A. LA CONCESSIONE DELLE FERIE E' FUNZIONE ESCLUSIVA DEI DIRIGENTI

da Italia Oggi di giovedì 20 agosto 2026 pag. 25 articolo di Luigi Oliveri

La concessione o il diniego delle ferie sono un atto di natura civilistica di esclusiva competenza dei dirigenti e dei soggetti dotati di funzioni dirigenziali.

<https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/lavoro-pubblico/ferie-nella-pa-solo-i-dirigenti-possono-concederle-o-negarle-cosa-cambia-dopo-il-decreto-pa-wenen5j4>

<https://www.pressreader.com/italy/italiaoggi/20260820/281827175604744?srsltid=AfmBOoqLhErukFe4jVYAXRwJkONqI0UXywpsRRr3YNWehkw4x1cwkcR8>